

CINA

TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Firmato a Pechino il 20 maggio 1991

Ratificato dall'Italia con legge 4 marzo 1994, n. 199

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. del 26 marzo 1994, n. 71)

Entrato in vigore il 1° gennaio 1995

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

1. (*Definizione dell'espressione «materia civile»*). — Ai fini del presente Trattato « materia civile » comprende anche le materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
2. (*Protezione giudiziaria*). — I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest'ultima e hanno diritto di accedere all'autorità giudiziaria dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
3. (*Dispensa dalla cautio judicatum solvi*). — Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due Parti contraenti, — che promuovono un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualità di terzi, non può essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o in ragione della mancanza del domicilio o della residenza sul territorio di quest'ultima Parte, alcuna *cautio judicatum solvi* concernente le spese di procedura.
4. (*Gratuito patrocinio e dispensa dalle tasse e dalle spese del procedimento*). — 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese del procedimento, nonché di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge.
3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza.
4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio di una delle Parti, tale certificazione è rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.
5. (*Persone giuridiche*). — Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, salvo l'articolo 4, anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio di una delle Parti e sono costituite secondo la legge di una di dette Parti.
6. (*Ambito dell'assistenza giudiziaria*). — Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria comprende:
 - a) su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie;
 - b) su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti di stato civile necessari per una procedura giudiziaria;
 - e) su richiesta di parte, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.
7. (*Esenzione dalla legalizzazione*). — Ai fini dell'applicazione del presente Trattato gli atti, i documenti e le traduzioni, redatti o autenticati dall'autorità giudiziaria o dalle autorità competenti di una delle Parti, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
8. (*Autorità centrali*). — Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale autorità centrale per ogni comunicazione o trasmissione di documenti concernenti l'assistenza giudiziaria, di cui al titolo II.

TITOLO II — NOTIFICAZIONE DI ATTI, COMMISSIONI ROGATORIE, SCAMBI DI INFORMAZIONI, TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

9. (*Ambito delle commissioni rogatorie*). — La commissione rogatoria comprende in particolare l'audizione di parti e testimoni, l'assunzione di prove, l'acquisizione di perizie e le ispezioni.
10. (*Elementi delle commissioni rogatorie*). — 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
 - a) l'autorità giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorità giudiziaria richiesta;
 - b) il procedimento per il quale è domandata;
 - e) il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
 - d) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
 - e) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.
2. La Commissione rogatoria contiene altresì, ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.
11. (*Esecuzione delle commissioni rogatorie*). — 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge

della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta segue tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

2. Se i dati forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, domanda alla Parte richiedente l'integrazione necessaria.

3. La Parte richiesta fa conoscere, su domanda, alla Parte richiedente la data e il luogo di esecuzione degli atti oggetti della rogatoria in modo che le parti processuali e i loro rappresentanti possano assistere all'esecuzione. Nell'assistere all'esecuzione, le parti processuali e i loro rappresentanti devono rispettare la legge della Parte contraente richiesta.

4. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituisce prontamente gli atti alla Parte richiedente, informandola dei motivi che hanno impedito l'esecuzione.

12. (Notificazione di atti). — 1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari.

2. La richiesta di notificazione è redatta dall'autorità centrale in conformità del modello *A*) allegato al presente Trattato.

3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 11 del presente Trattato.

4. L'attestato è rilasciato dall'autorità centrale della Parte richiesta in conformità del modello *B*) allegato al presente Trattato. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna.

13. (Notifiche ed esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari). — Ciascuna Parte può, a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, notificare atti ai propri connazionali e procedere all'assunzione di prove, senza l'impiego di mezzi coercitivi e in modo non contrastante con la legge di tale ultima Parte.

14. (Protezione dei testimoni e dei periti). — 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire in qualità di testimone o di perito dinanzi alla propria autorità giudiziaria, di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere sottoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o essere assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione.

2. Nessun testimone o nessun perito, qualunque sia la sua nazionalità, che, in seguito ad una citazione dell'autorità della Parte richiedente, compare davanti a questa autorità, potrà essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna restrizione della propria libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte richiedente.

3. Se la Parte richiedente comunica al testimone o al perito che la sua presenza non è più necessaria la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di tale comunicazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non può lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni indipendenti dalla propria volontà. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi è ritornato volontariamente.

4. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonché le diarie e le indennità nella misura prevista dalla legge della parte richiedente.

15. (Scambio di informazioni). — Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza necessarie per una procedura giudiziaria.

16. (Trasmissione di atti di stato civile). — Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su richiesta, all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile necessari per una procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

17. (Lingue). — 1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.

2. Gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

18. (Spese). — L'esecuzione dell'assistenza prevista dal presente titolo non dà luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti e gli interpreti, nonché delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 11 paragrafo 1 del presente Trattato.

19. (Rifiuto dell'assistenza). — 1. L'assistenza è rifiutata se gli atti richiesti sono tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa.

2. In tale caso la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente dei motivi del rifiuto.

TITOLO III -- RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE

20. (Ambito di applicazione). — 1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l'entrata in vigore del presente Trattato dall'autorità giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte alle condizioni previste dal presente titolo.

2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali.

21. (*Rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione*). — Le sentenze sono riconosciute e dichiarate esecutive, salvo che ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza non è competente secondo i criteri di cui all'articolo 22 del presente Trattato;
- b) la sentenza non è passata in giudicato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;
- e) la parte soccombente non è stata citata regolarmente in caso di contumacia ovvero se incapace non è stata regolarmente rappresentata, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;
- d) altra sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e sul medesimo oggetto è stata pronunciata dall'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento ovvero è stata da questa riconosciuta se pronunciata in un Paese terzo;
- e) è pendente fra le stesse parti davanti all'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si richiede il riconoscimento;
- f) la sentenza contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento o contrarie all'ordine pubblico di questa.

22. (*Criteri di competenza*). — 1. Ai fini del presente Trattato, l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza è considerata competente se:

- a) il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
- b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività commerciale di un'agenzia sita nel territorio di detta Parte;
- e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di detta Parte;
- d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia, senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
- e) in materia contrattuale, il contratto è stato concluso o è stato o dev'essere eseguito nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza ovvero è ivi localizzato il bene oggetto diretto della causa;
- f) in materia di responsabilità extracontrattuale, la condotta o l'evento si è verificato nel territorio di detta Parte;
- g) in materia di azioni di stato, la persona del cui stato si tratta aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
- k) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio di detta Parte;
- i) in materia di successioni, il *de cuius* aveva al momento della morte il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza o in questa si trova la maggior parte dei beni;
- l) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

2. Restano ferme le disposizioni di legge della Parte richiesta riguardanti la competenza esclusiva.

23. (*Presentazione della domanda*). — 1. La domanda è proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza.

2. L'autorità centrale di ciascuna delle Parti fornirà su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda

24. (*Documenti da presentare per il riconoscimento e l'esecuzione*). La Parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:

- a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
- b) un documento comprovante che la sentenza è passata in giudicato salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- e) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere precedenti nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

25. (*Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione*). — 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.

26. (*Effetti del riconoscimento e dell'esecuzione*). — La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento è stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorità giudiziaria di tale Parte.

27. (*Transazioni giudiziarie*). — 1. Le transazioni concluse da vanti all'autorità giudiziaria nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle due Parti contraenti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.

2. La parte che richiede il riconoscimento deve presentare una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulta che la stessa ha efficacia esecutiva, corredata di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene

richiesto il riconoscimento.

28. (*Sentenze arbitrali*). — Le sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di una delle Parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte in conformità della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

DISPOSIZIONI FINALI

29. (*Riduzione delle controversie*). — Tutte le controversie occasionate dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica.

30. (*Ratifica ed entrata in vigore*). —1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

31. (*Denuncia*). — Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.